

La posizione di garanzia del datore di lavoro dell'impresa affidataria nel subappalto di lavori. Nota a Cass. pen., Sez. IV, 11 dicembre 2024, n. 45405

The position of guarantee of the employer of the undertaking entrusted in the subcontracting of works. Note to criminal Cass., Section IV, 11th December 2024, n. 45405

di **Fabio Antonio Siena**

Abstract [ITA]: Il contributo analizza la posizione di garanzia del datore di lavoro dell'impresa affidataria nei cantieri temporanei e mobili, con particolare riferimento ai doveri di verifica e coordinamento nei confronti delle imprese esecutrici subappaltatrici. Attraverso l'esame di una recente pronuncia della Corte di cassazione, si evidenzia il rischio di una indebita estensione di responsabilità sulla base di un'interpretazione amplificativa degli obblighi di controllo e volta a svalutare l'autonomia gestionale delle singole organizzazioni datoriali. In tale prospettiva, si rileva come la responsabilità dell'impresa affidataria non possa tradursi in un'automatica imputazione per fatto altrui, ma debba essere ricostruita sulla base di un accertamento rigoroso del nesso di causalità e della concreta incidenza della condotta omissiva, in coerenza con i principi di colpevolezza e responsabilità per fatto proprio.

Abstract [ENG]: *The paper analyses the position of guarantee of the employer of the contractor in temporary and mobile construction sites, with particular reference to the duties of verification and coordination towards the subcontractors. Through the examination of a recent ruling of the Court of Cassation, the risk of an undue extension of liability is highlighted on the basis of an amplification of the control obligations and aimed at devaluing the managerial autonomy of individual employer organizations. From this perspective, it is noted that the liability of the contractor cannot be translated into an automatic imputation for the actions of others, but must be reconstructed on the basis of a rigorous assessment of the causal link and the concrete impact of the omission, in accordance with the principles of guilt and liability for one's own actions.*

Parole chiave: sicurezza sul lavoro – infortunio – responsabilità nei cantieri

Keywords: *safety at workplace – accident – construction contract liability*

SOMMARIO: **1.** Il caso all'esame della Corte. – **2.** Il perimetro della posizione di garanzia del datore di lavoro dell'impresa affidataria. – **3.** Il rischio di una responsabilità per fatto altrui nei rapporti di controllo tra impresa affidataria appaltante e impresa esecutrice subappaltatrice. – **4.** L'ininfluenza dell'incompletezza del POS dell'impresa esecutrice nell'eziologia dell'evento infortunistico. – **5.** L'agevole percepibilità dell'omissione della cautela antinfortunistica. – **6.** Conclusioni.

1. Il caso all'esame della Corte.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria del rifacimento della facciata di un edificio è stato chiamato a rispondere dell'infortunio mortale occorso a un dipendente della società subappaltatrice incaricata della fornitura e dell'installazione di ponteggi metallici prefabbricati (c.d. "noleggio a caldo"), in cooperazione colposa con il datore di lavoro e il preposto dell'impresa esecutrice, nonché del coordinatore della sicurezza per la fase dell'esecuzione incaricato dalla committente principale.

L'imputazione, in particolare, si fondava sul non aver rilevato che nel proprio piano operativo di

sicurezza e in quello dell'impresa esecutrice mancasse la descrizione della «specifica attività e delle singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice»¹ e che, inoltre, egli avrebbe ommesso «di verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati» alla subappaltatrice previste dal piano di sicurezza e coordinamento.

Dalla ricostruzione dei fatti è risultato che il lavoratore «cadde da una altezza di quindici metri perché la cintura di sicurezza che indossava non era stata agganciata» e che «non era stata predisposta una linea vita cui fosse possibile agganciarsi». Inoltre, è emerso in dibattimento che il POS «fosse insufficiente perché non prendeva minimamente in considerazione i lavori di installazione del ponteggio». Si è rilevato, infine, che «la mancanza della linea vita era immediatamente percepibile e il montaggio del ponteggio, iniziato da tempo, stava per essere ultimato».

2. Il perimetro della posizione di garanzia del datore di lavoro dell'impresa affidataria.

La disciplina dei doveri cautelari dei datori di lavoro e dei soggetti che, a vario titolo, intervengono anche in una sola delle fasi di realizzazione dell'opera oggetto di contratto d'appalto interno ad un cantiere temporaneo o mobile è rimessa oggi al titolo quarto del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, che recepisce i principi della direttiva europea concernente «prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri»².

Ivi si prevede un'organica serie di disposizioni particolari, in parte derogatorie e in parte complementari rispetto agli ordinari obblighi di sicurezza previsti dal titolo primo del d.lgs. n. 81/2008 in ragione delle specificità dei rischi presenti nei cantieri³, che costituiscono ancora il settore economico ove avvengono di gran lunga il maggior numero di infortuni mortali⁴.

In particolare, al centro del modello antinfortunistico nei cantieri si pone una *governance* coordinata, documentale e proceduralizzata dei rischi, cui partecipano tanto il committente, per mezzo dei coordinatori in fase di progettazione e di esecuzione (CSP/CSE), quanto i datori di lavoro delle imprese affidatarie e quelli di qualunque impresa che svolga attività lavorativa nel cantiere (imprese esecutrici), compresi i lavoratori autonomi.

Al documento di valutazione dei rischi (DVR, di cui all'art. 28) e al documento di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI, di cui all'art. 26), si sostituiscono due documenti. Il primo, denominato

¹ V. All. XV, par. 3.2.1., lett. a n. 2 del d.lgs. n. 81/2008.

² Direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, modificata dalla Direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2007, già recepita dal d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494. La Direttiva costituisce la quarta in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione della Direttiva quadro 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989.

³ Si segnalano in dottrina, senza pretesa di completezza, F. BELLAGAMBA, *Appalto, subappalto, e responsabilità penale in caso di infortunio sul lavoro*, in *Cass. Pen.*, 1998, 6, 1829 ss.; A. CROSINA, *La sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Profili penali*, in N. MAZZACUVA – E. AMATI (a cura di), *Il diritto penale del lavoro*, Torino, 2007, 201 ss.; I.V. ROMANO, *Gli illeciti del datore di lavoro e dei dirigenti*, in F. Giunta – D. Micheletti (a cura di), *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, Milano, 2010, 522 ss.; G. MORGANTE, *Lavori in appalto e sicurezza nei cantieri*, in B. DEIDDA – A. GARGANI (a cura di), *Reati contro la salute e la dignità del lavoratore*, Torino, 2012, 317 ss.; L. MONTICELLI, *Cantieri temporanei o mobili*, in A. CADOPPI, S. CANESTRARI, A. MANNA, M. PAPA (a cura di), *Trattato di diritto penale. Diritto penale del lavoro*, Torino, 2015, 155 ss.; V. VALENTINI, *Lavori in appalto*, in D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, Torino, 2023, 433 ss.

⁴ Cfr. A. ALTIMARI, *Costruzioni: settore trainante dell'economia ma sempre rischioso*, in *Dati Inail*, 2024, 11, 6 ove si legge «il settore delle Costruzioni si colloca al terzo posto con 39.305 casi di infortuni denunciati in occasione di lavoro, dopo il Manifatturiero con 77.190 e quello Sanitario con 43.782. Per gli eventi mortali, purtroppo, le Costruzioni registrano un primo posto con 176 casi denunciati seguiti da Trasporto e magazzinaggio con 125 denunce e al terzo posto il Manifatturiero con 111».

piano di sicurezza e coordinamento (PSC), è un documento generale redatto già in fase di progettazione dei lavori, che entra a far parte della *lex specialis* del contratto d'appalto e che detta le misure generali volte a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, degli apprestamenti e delle opere provvisorie e delle attività lavorative, in particolare, queste ultime, in relazione alla dinamica di interferenza tra diversi fattori di rischio facenti capo a distinte organizzazioni datoriali, che devono pertanto essere coordinate e reciprocamente informarsi per garantire una gestione unitaria delle diverse fasi dei lavori e dei diversi rischi connessi a ciascuna di esse⁵.

Il PSC, tuttavia, deve essere integrato dai piani operativi di sicurezza (POS) redatti dai datori di lavoro di ciascuna impresa affidataria ed esecutrice, in relazione alle lavorazioni ad essa affidate e alle specificità dei rischi interni alla propria organizzazione e alle attività specialistiche autonomamente svolte senza interferenza con le lavorazioni di altre imprese.

Come la Suprema Corte non ha mancato di rilevare nella sentenza in commento, l'attuale disciplina normativa detta speciali obblighi di coordinamento in capo all'impresa affidataria, che la pongono in una posizione di parziale preminenza nella gestione dei rischi presenti sui cantieri rispetto alle altre imprese esecutrici.

3. Il rischio di una responsabilità per fatto altrui nei rapporti di controllo tra impresa affidataria appaltante e impresa esecutrice subappaltatrice.

Si rammenta in proposito che l'art. 97 prevede che il datore di lavoro dell'impresa affidataria «debba verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione».

Tuttavia, occorre qui specificare, che il dovere in capo al datore di lavoro dell'impresa affidataria di verificare la congruenza del POS della subappaltatrice con il proprio POS non può risolversi, viceversa, in distinti obblighi né di ingerirsi nelle scelte operative della singola impresa esecutrice, che costituisce un'autonoma organizzazione imprenditoriale, né di valutare nel merito la bontà delle misure di sicurezza in esso previste.

La *ratio* di quest'obbligo, che non a caso parla di una verifica di "congruenza" e non di "adeguatezza" del POS, è semplicemente quella di prevenire rischi derivanti dall'interferenza delle lavorazioni facenti capo a diverse organizzazioni e di evitare l'adozione di soluzioni tecniche che, se non compatibili le une con le altre, possano dar luogo a rischi impreveduti per la sicurezza dei lavoratori.

In giurisprudenza, si è precisato, a tal proposito che «il subappaltante è esonerato dagli obblighi di protezione nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia, sicché non possa verificarsi alcuna sua ingerenza rispetto ai compiti del subappaltatore»⁶.

Viceversa, sulla base di un trasversale principio di effettività con finalità antielusive presente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nel caso in cui l'impresa affidataria si ingerisca impropriamente nello svolgimento dei lavori delle subappaltatrici (ad esempio impartendo direttive ai dipendenti della subappaltatrice), la posizione di garanzia del suo datore di lavoro si estenderà alle

⁵ I contenuti minimi di entrambi i documenti sono dettagliatamente previsti dalla legge e, in particolare, dall'All. XV del d.lgs. n. 81/2008.

⁶ Cfr. Cass., Sez. IV, 7 febbraio 2020, n. 12440 e, conf., Cass., Sez. IV, 20 novembre 2009, n. 1490.

concrete modalità di svolgimento di essi⁷.

Occorre a tal proposito rilevare che spetta, infatti, al CSE, nel suo ruolo di “collaboratore tecnico” della committenza dell’opera, sia la verifica della congruenza di ciascun POS con il PSC, sia, a monte, una verifica della «idoneità del piano operativo di sicurezza» di ciascuna impresa esecutrice⁸, che non a caso non si impone sull’impresa affidataria.

Sull’impresa affidataria, che assume in caso di subappalto anche il ruolo di committente, gravano, viceversa, distinti obblighi, anzitutto di verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa incaricata di svolgere una parte o tutti i lavori, tenendo conto dei mezzi e dell’organizzazione da essa posseduti in relazione allo specifico grado di difficoltà e rischiosità delle lavorazioni affidate; nonché di “alta vigilanza” rispetto casi di grave ed evidente omissione delle dovute cautele antinfortunistiche previste dal PSC.

In tal senso deve essere letta la disposizione dell’art. 97 per cui il datore di lavoro dell’impresa affidataria è tenuto alla verifica delle «condizioni di sicurezza dei lavori affidati» e della «applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento», al fine di evitare una forma di responsabilità da posizione per fatto altrui.

Ed, infatti, diversamente opinando, se si richiedesse al datore di lavoro dell’impresa affidataria di esercitare una diretta attività di vigilanza sull’operato dei dipendenti dell’impresa esecutrice o comunque un’attività di controllo momento per momento delle modalità di esecuzione del contratto di subappalto ne discenderebbe (i) non solo un’irragionevole negazione dell’alterità soggettiva delle distinte organizzazioni aziendali, (ii) ma anche una strisciante forma di “trasferimento” al datore di lavoro dell’impresa affidataria di un dovere cautelare incompatibile con la correlativa assenza di poteri gerarchici diretti e di poteri di immediata sovrintendenza e sorveglianza sui dipendenti di un distinto soggetto giuridico, chiamato piuttosto a rispondere al proprio datore di lavoro e ai preposti e dirigenti da costui incaricati: insomma si rischierebbe di addossare al datore di lavoro dell’affidataria dei doveri e delle conseguenti responsabilità penali per comportamenti che sono sì pericolosi e costituiscono antecedente causale dell’evento dannoso, ma che fuoriescono dalla sua sfera di dominio giuridico sulla realtà⁹; doveri, dunque, che non dovrebbero tradursi in obblighi impeditivi rilevanti ai sensi dell’art. 40 cpv c.p., né dar luogo ad una posizione di garanzia di controllo di tale portata, proprio

⁷ Cfr. Cass., Sez. IV, 24 ottobre 2013, n. 50996, per cui «l’appaltatore che procede a subappaltare l’esecuzione delle opere non perde automaticamente la qualifica di datore di lavoro, neppure se il subappalto riguardi formalmente la totalità dei lavori, ma continua ad essere responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, qualora eserciti una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori» e, sostanzialmente in linea, Cass., Sez. IV, 15 ottobre 2005, n. 5977, secondo cui «in caso di subappalto dei lavori, ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall’appaltatore, in esso inserendosi anche l’attività del subappaltatore per l’esecuzione di un’opera parziale e specialistica, e non venendo meno l’ingerenza dell’appaltatore e la diretta riconducibilità a lui dell’organizzazione del (comune) cantiere (non cessando egli di essere investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria predetta qualità), sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo».

⁸ V. art. 92, comma 2, lett. b del d.lgs. n. 81/2008.

⁹ A. FIORELLA, *Reato (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXVIII, Milano, 1987, 770-816, spec. 800-802: «Il fatto disvolto dal diritto (l’evento in senso ampio) diviene rilevante per il diritto penale soltanto se è riconducibile già “naturalisticamente” ad un soggetto [...] nel senso di essere frutto del mancato dominio da parte di quel soggetto in quanto “fatto non dominato, benché dominabile” [...] la responsabilità del soggetto presuppone il mancato dominio del dominabile in conformità dell’imperativo legale»; L. CORNACCHIA, *Concorso di colpe e principio di responsabilità per fatto proprio*, Torino, 2004, *passim* e spec. 349-350, 354-355 e A. SERENI, *Istigazione al reato e autoresponsabilità. Sugli incerti confini del concorso morale*, Padova, 2000, 171 il quale ricorda nello specifico come «l’autonomia giuridicamente riconosciuta nell’ambito di gruppi societari o di singoli enti giuridici non può non costituire un limite (anche) al concorso morale».

per la natura solo parziale e indiretta del controllo che il garante in ipotesi potrebbe esercitare sulla fonte dei pericoli¹⁰.

Le finalità antielusive che traspaiono dai rigorosi orientamenti interpretativi della Corte di cassazione, invero, già potrebbero trovare adeguata soddisfazione negli ordinari doveri imposti all'impresa affidataria subappaltante quale committente dei lavori a favore della subappaltatrice¹¹.

4. L'ininfluenza dell'incompletezza del POS dell'impresa esecutrice nell'eziologia dell'evento infortunistico.

Alla luce delle considerazioni più sopra esposte si ritiene di non condividere integralmente gli argomenti impiegati dalla Corte nel confermare la sentenza di condanna nei confronti del datore di lavoro dell'impresa affidataria.

Si rileva, in primo luogo, che dalla lettura della sentenza emergono ulteriori elementi di fatto meritevoli di particolare attenzione.

Benché il POS dell'impresa esecutrice non dettasse specifiche prescrizioni relative al montaggio dell'opera provvisoria (non rilevate dal CSE), risulterebbe altrettanto provato nel giudizio di merito che previsioni di tal fatta fossero cionondimeno presenti nel piano di sicurezza e coordinamento.

Parrebbe, inoltre, che fosse stato predisposto dalla subappaltatrice il c.d. PiMUS (piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio) previsto dall'art. 136 del d.lgs. n. 81/2008 e contenente «la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista».

Nello stesso PiMUS risulterebbe, invero, che fosse stata prescritta l'istallazione di una linea vita e l'obbligo degli addetti al montaggio del ponteggio di agganciarsi ad essa per eliminare il rischio di caduta dall'alto.

È emerso, infine, che il crollo del ponteggio fosse avvenuto per un errore in fase di installazione

¹⁰ In dottrina per le problematiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro che incontrano tanto l'imputazione oggettiva quanto quella soggettiva nella prospettiva del principio di responsabilità personale per fatto cfr. F. CONSULICH, *Manuale di diritto penale del lavoro*, Torino, 2024, pp. 275 e 297 ss.; D. CASTRONUOVO, *I delitti di omicidio e lesioni*, in D. CASTRONUOVO, F. CURI, S. TORDINI CAGLI, V. TORRE, V. VALENTINI, *Sicurezza sul lavoro. Profili penali*, cit., pp. 305 ss., spec. pp. 315 ss.; D. CASTRONUOVO, *Responsabilità colposa e sicurezza sul lavoro. Dalla colpa alle colpe*, in *Scritti in onore di Luigi Stortoni*, Bologna, 2016, pp. 165-196; A. SERENI, *La colpa del lavoratore e i suoi effetti sulla responsabilità penale del datore di lavoro per l'evento-infortunio*, in A. MANNA (a cura di), *Il sistema penale in materia di sicurezza sul lavoro*, cit., pp. 165 ss. e spec. p. 176; A. SERENI, *Causalità e responsabilità penale. Dai rischi d'impresa ai crimini internazionali*, Torino, 2008, spec. pp. 53 ss., 171, 370 ss.; L. STORTONI, *Angoscia tecnologica ed esorcismo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2004, 1, pp. 70 ss. V. ancora, in generale, le osservazioni critiche di F. STELLA, *Giustizia e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, III ed., Milano, 2003, pp. 17, 63 ss. e 113, ove, rileva icasticamente: «non è certo possibile delineare un diritto penale funzionalistico o dell'efficienza, orientato soltanto all'obiettivo di una difesa, il più efficace possibile, contro i rischi che minacciano il futuro; non è cioè possibile seguire 'gli àuguri della società del rischio' che vedono nel concetto giuridico della responsabilità una categoria fuori moda. La si può girare quanto si vuole, ma partendo dalla comprensione della colpevolezza, che tutti noi praticamente condividiamo, bisogna dire che essa è uno strumento irrinunciabile dell'imputazione individualizzante di responsabilità; e d'altra parte, se ci si vuole distaccare da questa forma di imputazione, una sanzione che non sia più ad essa connessa deve perdere obbligatoriamente il carattere di pena: non può esserci pena senza colpa, nel senso di una rimproverabilità individuale».

¹¹ Cfr. Cass., Sez. IV, 25 gennaio 2018, n. 10544 per cui dal committente «non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori»; Cass., Sez. IV, 24 novembre 2021, n. 46833 per cui «dal committente non può esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori».

commesso dagli addetti della subappaltatrice, che aveva comportato l'improvviso cedimento della struttura e non, viceversa, a causa di una qualsivoglia interferenza con attività lavorative in corso di altre imprese presenti in cantiere, né ancora a causa di situazioni di rischio specifiche presenti sui luoghi di lavoro di cui l'affidataria o la committente avessero omesso un'adeguata informativa alla subappaltatrice.

Parrebbe in conclusione potersi affermare che fossero state predisposte documentate procedure di sicurezza per la corretta esecuzione dei lavori di montaggio dell'impalcatura e il loro rispetto, in particolare la corretta installazione e fissaggio dei montati e l'uso della linea vita, avrebbero con ogni probabilità evitato il cedimento della struttura, la caduta dall'alto del ponteggiata e il grave evento infortunistico scaturitone.

Al contrario, proprio l'esistenza di tali direttive datoriali formalizzate da parte dell'impresa subappaltatrice avrebbe consentito di rilevare l'assoluta ininfluenza sul piano causale della pur riscontrata incompletezza del POS dell'impresa esecutrice (ritenendosi, per inciso, di escludere che il POS dell'impresa affidataria dovesse entrare nel merito di lavorazioni la cui realizzazione era stata affidata ad altra impresa)¹².

Ciò vale a maggior ragione in considerazione che delle prescrizioni volte a prevenire le cadute dall'alto fossero già presenti nel PSC redatto dal coordinatore per la sicurezza e rammentando, poi, che il POS costituisce «piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento»¹³ e, pertanto, i due documenti dovevano essere letti congiuntamente e trovare unitaria applicazione nel contesto generale del cantiere, così come in quello, particolare, delle attività svolte dalla singola impresa esecutrice, compresa la subappaltatrice da cui dipendeva l'infortunato.

Non pare, pertanto condivisibile la conclusione della sentenza laddove parrebbe fondare la responsabilità del datore di lavoro dell'affidataria sull'incompletezza del POS.

5. L'agevole percepibilità dell'omissione della cautela antinfortunistica.

Scartata la rilevanza causale dell'incompletezza del POS, la Corte avrebbe dovuto concentrare la propria attenzione direttamente sugli ulteriori doveri cautelari che incombono sul datore di lavoro dell'impresa affidataria, che – si rammenta – assume la veste di committente nei rapporti con la subappaltatrice.

Dall'esame della sentenza non paiono emergere contestazioni sull'idoneità tecnico-professionale dell'impresa subappaltatrice individuata, che anzi emerge fosse stata scelta per la sua specializzazione e consolidata esperienza nella fornitura e installazione di ponteggi per cantieri edili.

Viceversa, il dovere di controllo sulle «condizioni di sicurezza dei lavori» previsto dall'art. 97 del d.lgs. n. 81/2008, inteso nel senso di alta vigilanza anzidetto e non di ingerenza nelle scelte gestionali della distinta organizzazione datoriale, avrebbe dovuto costituire l'unica chiave di lettura della soluzione del caso.

Chiarito, infatti, che «la mancanza della linea vita era immediatamente percepibile» ne discende

¹² Si ritiene, quindi, di condividere quanto affermato nella sentenza per cui «I due piani operativi, inoltre, dovevano essere rispettosi del piano di sicurezza e coordinamento», ma senza che ciò possa intendersi come la necessità del POS dell'impresa affidataria di estendersi oltre l'oggetto delle lavorazioni che la stessa impresa era chiamata a realizzare in concreto, tra le quali non v'era l'installazione del ponteggio, in quanto per l'appunto affidato mediante un subappalto ad un'impresa terza specializzata nella fornitura e nel montaggio e smontaggio di ponteggi.

¹³ V. art. 92, comma 1, lett. b del d.lgs. n. 81/2008.

la possibilità di muovere un rimprovero per un fatto proprio colpevole al garante dell'impresa affidataria, a condizione, ovviamente, della predetta natura evidente e agevolmente percepibile della violazione della regola cautelare che imponeva l'installazione di una linea vita (si legge nelle motivazioni in tal senso che «il montaggio del ponteggio, iniziato da tempo, stava per essere ultimato»).

E, infatti, proprio in considerazione della facile possibilità di percepire la violazione e per la sua macroscopica evidenza e in ragione del molto tempo trascorso dall'inizio della lavorazione in condizioni non sicure, può ritenersi che il datore di lavoro dell'impresa affidataria avrebbe potuto adottare ogni più opportuna iniziativa di sollecitazione del datore di lavoro della subappaltatrice e finanche di interruzione dei lavori.

6. Conclusioni.

L'analisi condotta evidenzia come la posizione di garanzia del datore di lavoro dell'impresa affidataria, nei rapporti con le imprese esecutrici subappaltatrici, si collochi in un delicato equilibrio tra la necessità di un'effettiva prevenzione del rischio nei cantieri temporanei e mobili e il principio di autonomia organizzativa delle singole realtà imprenditoriali.

In particolare, l'incompletezza del POS dell'impresa esecutrice si è rivelata inadeguata a incidere causalmente sull'evento infortunistico, ove si consideri che le misure precauzionali mancanti erano già previste in altri strumenti di gestione del rischio e non rientra, a ben vedere, tra i doveri dell'impresa affidataria quello di verificare l'adeguatezza del POS di altre autonome organizzazioni datoriali (ma solo una valutazione di congruenza con il proprio POS). Tale elemento ridimensiona di molto il rilievo attribuito dalla sentenza in commento all'omissione imputata al datore di lavoro dell'affidataria, che avrebbe dovuto comportare una diversa valutazione del nesso di causalità tra tale condotta omissiva e l'evento dannoso. Ciò a dimostrazione del fatto che la costruzione della responsabilità penale in materia di sicurezza sul lavoro rischia spesso di tradursi in una logica di automatismo imputativo, anziché fondarsi su un accertamento concreto dell'effettiva incidenza della condotta omissiva nel determinismo causale dell'evento lesivo, nel rispetto dei principi di colpevolezza e responsabilità per fatto proprio.

L'imputazione oggettiva e soggettiva dell'evento anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria, come è emerso dall'esame di alcuni snodi delle motivazioni, avrebbe dovuto concentrarsi esclusivamente sulla delimitazione dei doveri di controllo sulla subappaltatrice, da intendersi come doveri di alta vigilanza e non di sovrapposizione-sostituzione del ruolo dei distinti datori di lavoro, preservando la distinzione soggettiva tra le diverse organizzazioni e non dimenticando che il datore di lavoro subappaltante non è munito di un potere diretto di conformare l'attività di un'altra organizzazione datoriale e di gestirne i rischi che ne promanano, né di intervenire direttamente in posizione gerarchica impartendo disposizioni ai dipendenti di quest'ultima.